Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

In tema di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un’attività di impresa in forma societaria, va considerato che l’ordinamento riconosce “comunque” al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull’analisi dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale.

In Gazzetta il regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019 il regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie al fine di disciplinare la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali, in attuazione dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Il regolamento prevede le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati e, sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense, disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca.